**DOCUMENTO DI SINTESI CONTENENTE LE PARTI SALIENTI PER I LAVORI NEI DIPARTIMENTI**

 **ESAMI DI STATO I CICLO e Normativa di riferimento:**

* D.Lgs.n.62/2017
* D.M.n.741/2017
* D.M.n.742/2017
* O.M. n.52 del 03 marzo 2021

**O.M. n. 52/2021:** **esami del I ciclo A.S. 2020/21**

L'ammissione all'esame di Stato a.s.2020/2021

**Art. 2, cc. 1 e 2, O.M. n. 52/2021**

1.In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017

**L'ammissione all'esame di Stato**

**Art.6, c.5, D. Lgs.n.62/2017**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

**Circolare MIUR prot.n. 1865/2017**

*«*In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF**, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali*.* **Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10**»

**La valutazione nel primo ciclo**

**Art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 62/2017**

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, **ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, **è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento**.

**Art.11D.Lgs.n.62/2017**

Per gli alunni con disabilità,

*L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto,* ***tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato*** (comma3).*[…]*

*Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe* (comma9)

**L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato**

*« l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt.1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n.62, e dalla circolare n.1865 del 10.10.2017,* ***deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico****, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag.3 ult. cpv.)»*

**Certificazione delle competenze**

**Art. 6 O.M. n. 52/2021**

1. *Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.* ***La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.***

*2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM742/2017,* ***la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti*** *per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi2e3, delDM742/2017.*

**Cosa fare nello scrutinio finale**

•Deliberare l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

•Assegnare il voto di ammissione

•Redigere la certificazione delle competenze per tutti gli alunni ammessi all'esame di Stato, anche se sarà consegnata solo a coloro che lo superano

**Per i candidati privatisti:**

•non si attribuisce il voto di ammissione

•non si redige la certificazione delle competenze

**Il voto di ammissione all'Esame di Stato**

**Coerenza con la certificazione delle competenze** che *«descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo* ***una valutazione complessiva*** *in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati*» (art.1, c.3, D.M.n.742/2017)

**Art.2,c.4,O.M.n.52/2021**

*L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di* ***una prova orale****, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs62/2017, e prevede* ***la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato*** *di cui all’articolo 3*

**Di cosa consta l'esame?**

**Art. 2, c. 5, O.M. n. 52/2021**

*L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla* ***capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica****. Nel corso della prova orale,* ***condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato*** *di cui all’articolo 3, è comunque accertato il* ***livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza*** *previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:*

*a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;*

*b) delle competenze logico matematiche;*

*c) delle competenze nelle lingue straniere.*

**Art. 2, c. 6, O.M. n. 52/2021**

*Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*

Art. 2, cc. 7-8-9, O.M. n.52/2021

**Assegnazione dell'elaborato**

*7.Per gli* ***alunni con disabilità*** *l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.*

*8.Per gli alunni con* ***disturbi specifici dell’apprendimento****, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.*

*9.Per le situazioni di alunni con* ***altri bisogni educativi speciali****, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170 e alla legge 5 febbraio1992, n.104, formalmente individuate dal consiglio di classe,* ***non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame****,* ***mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi*** *già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.*

**L'elaborato: assegnazione e tempi**

**Art.3,c.1,O.M.n.52/2021**

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e **assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021**.

È **trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.

**L'elaborato: la tematica**

**Art.3.,c.2,O.M.n.52/2021**

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

**L’ELABORATO COME REALIZZARLO**

**Art. 3, c. 3, O.M. n. 52/2021** L’elaborato consiste in un **prodotto originale**, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato **sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale** per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere **una o più discipline** tra quelle previste dal piano di studi.

**Valutazione finale**

**Art. 4, c. 1, O.M. n. 52/2021** La commissione d’esame **definisce i criteri di valutazione della prova d’esame** tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5:-prova orale-realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato **Art. 4, c. 2, O.M. n. 52/2021.** La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi

Valutazione finale

I **criteri di valutazione** della prova d'esame, che è unica, devono tenere a riferimento:

-il **profilo finale** dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica;

-l'**accertamento** del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.

**Suggerimento: griglia unica**

**Gli alunni privatisti**

**Art. 5O.M. n. 52/2021**

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. Elaborato: individuato **entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato** per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno

**-trasmesso** dall’alunno privatista al consiglio di classe **entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

**L'attribuzione della lode**

**Art. 4, c. 3,O.M. n. 52/2021**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, **con deliberazione all’unanimità della commissione**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

***Il riferimento all’unanimità*** *anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato,* ***non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione*** *(inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio)* ***che non sostituisce la motivazione****. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l’esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all’alunno se la votazione dissenziente non è adeguatamente motivata.*

*Nel caso di specie, non è chiara la motivazione specifica relativa alla partecipazione alle attività con contributi autonomi e personali che non appaiono trovare agevole riscontro nei parametri di valutazione applicabili alla valutazione dell’alunno e rapportati ai giudizi espressi dai docenti nel corso dell’intero triennio.*

**T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *Bis*, 22/01/2021 n. 903**

**La pubblicazione degli esiti**

**Art. 4, cc. 4-5,O.M. n. 52/2021**

*4. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite* ***affissione di tabelloni*** *presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione,* ***nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documenta le riservata del registro elettronico****, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura“ Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.*

*5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.*